

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. - Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. - Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. - Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Torino, Provincie del Regno, Estero.

TORINO, Martedì 23 Ottobre

Table with columns: STATO D'ASSOCIAZIONI, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Stati Austriaci, Stati Uniti, Grandi Corti del Parlamento, Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano.

Table titled 'OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE' with columns for Date, Barometro, Termometro, Vento, etc. for 23 October.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 23 OTTOBRE 1861

Il N. 271 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Veduti i Decreti coi quali fu da Noi istituita una Luogotenenza Generale nelle Provincie Napoletane, ne furono determinate le attribuzioni e ordinata l'amministrazione;

Veduti i Decreti coi quali fu pure da Noi istituito un Governo della Toscana con un proprio Consiglio, e ne vennero definite le attribuzioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio medesimo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Luogotenenza Generale delle Provincie Napoletane ed il Governo delle Provincie Toscane sono soppressi.

Sono parimente soppressi i Consigli di Luogotenenza o di governo, il Segretariato generale di Stato, i Dicasteri ed i Segretariati generali.

Art. 2. Le attribuzioni fin qui esercitate dalla Luogotenenza di Napoli e dal Dicastero da essa dipendenti, o dal Governo della Toscana sono riportate al Governo centrale, salvo le delegazioni che vengano con altri Nostri Decreti stabilite.

Art. 3. Il Segretariato generale della Questura di Napoli è soppresso. Gli Uffici ed il personale della pubblica sicurezza passano nella dipendenza dell'Autorità governativa locale.

Art. 4. Quelli fra gli Impiegati degli Uffici soppressi, a collocamento dei quali non potrà essere per ora provveduto, continueranno a percepire il loro stipendio attuale.

Art. 5. Saranno da Noi nominati Commissari straordinari a Napoli ed a Firenze, muniti di speciali istruzioni.

Art. 6. Il presente Decreto avrà effetto col giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 ottobre 1861. VITTORIO EMANUELE. RICASOLI.

Il N. 272 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro Decreto in data d'oggi, col quale sono soppressi la Luogotenenza generale di Napoli ed il Governo delle Provincie Toscane;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio medesimo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le attribuzioni concernenti la pubblica sicurezza fin qui esercitate eccezionalmente dalla Questura di Napoli rientreranno nelle competenze dell'Autorità governativa locale.

Art. 2. Gli Istituti di beneficenza delle Provincie Napoletane i quali per eccezione si trovano soggetti all'immediata direzione di quel Dicastero dell'Interno, passeranno, al pari di tutti gli altri, nella dipendenza dei rispettivi Consigli degli Ospizi.

Art. 3. L'Autorità preposta all'amministrazione delle carceri di pena e di custodia nelle Provincie Napoletane e Toscane corrisponderanno direttamente col Governo centrale per tutti gli affari che eccedono le loro competenze, a termini delle leggi e dei regolamenti nelle stesse Provincie vigenti.

Quanto alla contabilità delle dette carceri, per tutto il corrente anno seguiranno ad osservarsi le discipline finora in vigore.

Art. 4. I mandati (ordinativi) sul bilancio dell'Interno delle Provincie Napoletane saranno spediti fino a tutto il 31 dicembre dell'anno corrente dal Commissario straordinario.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 ottobre 1861. VITTORIO EMANUELE. RICASOLI.

Relazione a S. M.

Il voto di tanti secoli che le varie Provincie Italiane fossero riunite in unità di Stato essendosi in gran parte compiuto, è necessario il provvedere perchè molti affari per cui dovevasi far capo al Governo centrale, meno invece risolti dalle Autorità locali. Questo bisogno è sentito come nell'Ordine Amministrativo, così nella cerchia degli affari giudiziari e de' civili.

A quest'uopo ho preparato il Decreto che ho l'onore di sottoporre alla S.M. Vostra.

Nello esaminate e scervere le materie attualmente attribuite al Ministro per gli affari ecclesiastici di grazia e giustizia che potrebbero essere discongrue, io mi attenni a due principii direttivi. L'uno di non comprendere nelle proposte quelle disposizioni, le quali, essendo stante da ordinamenti legislativi e fondamentali anziché da ordinamenti meramente regolamentari, richiederebbero ad essere immutate l'azione della legge, bastare non potendo per esse quella di un semplice Real Decreto. L'altro di comprendere fra le materie a discentrarsi quelle a preferenza, le quali ricorrendo più frequentemente, e meno interessando nella loro particolare trattazione la ragione di stato, possono essere con maggior comodo degli amministratori e senza pericolo della cosa pubblica diramate a col dire sul luogo stesso, cioè nelle singole provincie.

Nell'applicazione poi del primo principio qui sopra indicato io mi persuasi che il criterio per conoscere quali fossero materie di legge e quali di semplice regolamento, non si poteva desumere altrimenti che dalla sostanza stessa di esse materie. Perchè riferendosi ai attuali proposte per la maggior parte ad ordinamenti emanati nelle nuove Provincie del Regno, prima della loro annessione, e così quando erano rette a Monarchia assoluta, io vasi si cercherebbe, salvo poche eccezioni, nella forma estrinseca di quelli, il criterio per scervere fra i medesimi le leggi dai regolamenti. Questi e quelle emanando indistintamente dal placito Sovrano, assumevano una forma più o meno solenne e pubblica a seconda dello stesso beneplacito, mosso per avventura piuttosto da accidentali considerazioni e riguardi, che dalla natura stessa della materia trattata negli ordinamenti.

Seguendo gli esposti principii io raccolsi nei primi giudici articoli del qui unito Decreto gli affari giudiziari che a mio credere potevano delegare all'autorità giudiziaria, e negli articoli successivi gli affari ecclesiastici che opportunamente potevano anche essere discentrati.

Stimati si dovesse delegare alle Corti o Tribunali d'appello o gran Corti civili la omnia l'ammissione all'esercizio degli avvocati e dei procuratori. In Lombardia gli avvocati erano nominati dal Senato Lombardo-Veneto del supremo Tribunale di giustizia residente a Verona, dopo il 1848 più non esistendo tale corpo giudiziario la facoltà di nominarli rimase al ministero; onde delegando la medesima all'autorità giudiziaria non si fa che ristabilire ciò che già era per legge sanzionato.

In Toscana l'approvazione degli esami come pure l'ammissione all'esercizio degli avvocati è fatta giusta il regolamento del 2 settembre 1839 dal ministero di giustizia, così anche nelle provincie Parmensi a termini del Decreto Ducale 24 gennaio 1833, ma sembra più conveniente sia quest'attribuzione esercitata dall'autorità giudiziaria, come lo è in tutte le altre parti del Regno non trattandosi sostanzialmente che di esaminare se concorrono negli aspiranti a tale professione le condizioni per legge prescritte.

Per lo stesso motivo avvisi fosse opportuno delegare alle Corti d'Appello o Gran Corti Civili la nomina e l'ammissione all'esercizio dei Procuratori o Patrocinatori. Questa disposizione si applica principalmente alla Toscana, alle Provincie Napoletane e Siciliane, in tutte le altre Provincie già essendo tale facoltà esercitata dai Collegi Giudiziari.

L'ammissione all'esame dei notai fu delegata ai Presidenti delle Corti d'Appello. Per le Provincie soltanto di Romagna incombe ora al Ministero tale carico, che in tutte le altre provincie essa già è adempita dalle Autorità giudiziarie.

Per l'ampiezza del nuovo Regno si ravvisò necessario che i Presidenti delle Corti e dei Tribunali, i Procuratori Generali e Procuratori del Re, ed altri Capi d'ufficio avessero più larghi poteri circa la concessione dei congedi, ed a quest'uopo fu esteso anche alle Provincie Toscane, Napoletane e Siciliane il Reale Decreto 3 marzo 1861, già in vigore nelle antiche Provincie del Regno, nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche. Non stimai di proporre la promulgazione eziandio in Lombardia, giacchè ivi la Presidenza di Appello ed i Presidenti dei Tribunali già esercitano ampia facoltà nel concedere le permissioni d'assenza le quali tengono colà luogo di ferie giuridiche.

Nelle Provincie Modenesi l'autorizzazione per le alienazioni delle doti oltre la metà e la dispensa dalla solennità degli incanti per le vendite di mobili od immobili nei casi in cui questa è prescritta dalle leggi civili, possono a termini di un Decreto Ducale del 4 marzo 1859, concedersi dal Potere esecutivo. Trattandosi di atti di giurisdizione volontaria è più consentaneo all'ordine delle giurisdizioni ed all'economia delle leggi che sieno compiuti dall'Autorità giudiziaria alla quale perciò vennero riservati.

Si delegarono pure ad essa siccome attribuzioni che per la loro natura sono di speciale sua competenza, e che nelle Provincie Napoletane e Siciliane sono esercitate dal Potere esecutivo le disposizioni relative agli

Architetti giudiziari ed ai Periti Calligrafi (1), la facoltà di concedere l'annottamento a credito delle spese giudiziarie a favore del litigante povero (2), la pubblicazione delle sentenze degli assenti (3) ed altrettali atti nello stesso Decreto paritemente indicati.

La trasmissione di atti nelle Provincie Napoletane e Siciliane dalle Corti e Tribunali inferiori alle Corti Supreme, come pure ogni altra comunicazione, a termini delle leggi organiche giudiziarie colla vigenti, deve avere luogo col mezzo del Ministero della Giustizia; sarebbe disagio gravissimo, occasionerebbe una notevole spesa e dandosi ritardi se le carte si dovessero inviare dal Tribunale delle suddette Provincie alla sede del Governo per poi respingerle alle Corti Supreme colla sedenti. Per evitare tale sconcio credetti opportuno lo stabilire che le comunicazioni tra le Corti Supreme di Napoli e di Palermo e le Corti e Tribunali inferiori potranno avere luogo direttamente senza d'uopo di ricorrere al Ministero di Giustizia.

La facoltà di concedere l'equiparazione alle sentenze, ai decreti ed agli altri atti dei tribunali esteri spetta presso quasi tutte le Nazioni all'autorità giudiziaria. Così pure usasi in tutte le provincie del Regno Italiano, la Toscana sola eccettuata, ove tale facoltà viene esercitata direttamente dal potere esecutivo (4). La contenenza di attribuire anche alle Corti d'Appello di Toscana, la competenza per concedere tali permissioni, parmi cosa da non potersi porre in forse.

Circa la materia ecclesiastica convenni intanto osservare che gli affari che fan capo al Ministero non si affiniscono ugualmente da tutte le provincie, diversi essendo gli ordinamenti che sono in vigore in ciascuna di esse.

Laonde i relativi articoli del Decreto vennero formulati in modo da esprimere che la devoluzione di competenza dal Ministero ai Prefetti si opera per quelle sole provincie ove la trattazione delle materie giudicate negli articoli stessi era pria d'ora, giusta gli ordinamenti colla osservati, attribuita al Ministero.

La facoltà accennata nell'art. 13, in quanto può avervi ingerenza l'autorità civile (che di questo sola e senza punto toccare a quella demandata all'autorità ecclesiastica dispone il Decreto) fu delegata alle Giunte municipali anziché ai prefetti; dappoichè tale ingerenza dell'Autorità civile ha piuttosto per scopo di tutelare gli interessi, edilizi, che quelli del regime amministrativo.

La gravità delle attribuzioni accennate all'art. 14 del Decreto e le difficoltà che potrebbero involgere le indagini che vi si riferiscono mi suggerirono la proposta che i Prefetti non abbiano a provvedere circa le materie ivi designate, se non dopo avere udito il Consiglio di Governo.

Coll'articolo 15 è delegata ai Prefetti la facoltà di accordare, pure udito il Consiglio di Governo, l'equiparazione alle provisioni dell'Autorità ecclesiastica estera per le dispense matrimoniali ivi accennate, e di accordare altresì, nelle provincie in cui ciò sia richiesto, la corrispondente dispensa per gli effetti civili.

In coal grave materia che tocca alla garanzia del R. Equiparatur ed allo stato civile delle famiglie, ben ponderatamente considerai se per avventura la formulata proposta non impingesse negli ordinamenti legislativi, che in tal caso il farne oggetto del presente Decreto, sarebbe stata opera illegale non meno che pericolosa; ma mi persuasi che in quella proposta nulla vi ha che trascenda i poteri del Re.

Giacchè, o si tratta dell'equiparatur, e l'esercizio di tale garanzia è dallo Statuto (art. 13) demandato al Re cumulativamente con quello dei diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, onde come questo evidentemente può essere dal Re delegato agli agenti del suo Governo, così il primo.

O si tratta della dispensa per gli effetti civili dall'impedimento matrimoniale cui accenna il proposto art. 15 che è l'impedimento derivante dalla parentela in linea collaterale in grado non più prossimo del quarto di computazione civile, e tale dispensa, allo stato della legislazione civile vigente nelle varie provincie del Regno, non può essere richiesta che dove sono osservati i Codici Civili Austriaco e Parmense, nei quali Codici è soltanto ordinato che la dispensa stessa debba essere chiesta al Governo (§ 83 Cod. Civ. Austriaco ed articolo 38 Cod. Civ. Parmense.)

Què sia che si voglia considerare l'ente Governo come un subcentro amministrativo, sia che lo si voglia riguardare come il potere civile in astratto, è pur sempre adempito al voto della legge se la dispensa viene data da quell'autorità cui se viene delegata la facoltà dal Re, che è il Capo e Supremo rappresentante del Governo. Ed invero nel concetto del Codice Austriaco, e secondo la pratica che ne seguiva siffatto dispensa venivano accordate dai Governi preposti quasi sempre amministrativi alle Provincie in lato senso, che governi esse pure dapprima e quindi Luogotenenza appellavano; e nel cessato Ducato Parmense, la facoltà di concederle era demandata per effetto di semplice disposizione Sovrana, al Capo del Dipartimento di Grazia e Giustizia.

(1) V. nella Collezione delle leggi delle Due Sicilie i R. Decreti 2 novembre 1835, 14 marzo e 26 settembre 1836. 25 maggio 1858.

(2) V. Rescritto Sovrano 26 gennaio 1824 nel supplemento alle leggi civili, pag. 1541.

(3) V. art. 124 leggi civili delle Due Sicilie.

(4) V. le notificazioni 27 settembre 1821 e 3 gennaio 1828 nella collezione delle leggi di Toscana ed il R. Decreto 14 febbraio 1861, nella collezione degli Atti del Governo Italiano.

Ayrei par volute estendere le mie proposte di annottamento anche alla facoltà di autorizzare i Corpi morali e stabilimenti Ecclesiastici ad accettare le donazioni tra vivi o le disposizioni d'ultima volontà a loro favore purchè non riguardassero beni immobili, e non eccedessero il valore di L. 1000, come altresì a quella di permettere alle stesse Manimorte l'alienazione dei loro beni, con determinate restrizioni, come sarebbe a dire semprechè il prezzo non fosse erogato nella estinzione di passività o nell'acquisto di redditi sul Gran Libro; ma come tali materie si riferiscono essenzialmente all'ordine delle leggi mi ristetti, giusta i principii di sopra esposti, dal farne oggetto di proposta.

Le norme di amministrazione di ristretti Spazi mal atteggiandosi alle esigenze di un gran Regno, io proposte disposizioni essendo ordinate al fine utilissimo di render più agevole e sollecita la spedizione di molti affari, e giovando per conseguenza non meno al Governo centrale che ai cittadini, io mi affido che la Maestà Vostra sarà per ravvisarle degne della sua approvazione; mi reco quindi ad onore di sottoporre alla Reale firma il qui annesso Decreto.

VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La nomina o l'ammissione all'esercizio degli Avvocati e dei Procuratori o Patrocinatori nelle Provincie del Regno in cui ora ha luogo con Decreto Reale o Ministeriale, è delegata alle Corti o Tribunali d'Appello o Gran Corti Civili nel cui distretto essi invecchiano di esercizio, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 2. L'ammissione agli esami degli aspiranti alla professione di Notaio nelle Provincie del Regno in cui ora ha luogo con Decreto Ministeriale, è delegata al Presidente della Corte d'Appello nel cui territorio giurisdizionale debbono farsi i detti esami.

Art. 3. Il R. Decreto in data 3 marzo 1861, n. 4654, che concede facoltà ai Presidenti, ai Procuratori Generali ed altri Capi d'Ufficio, di accordare congedi ai Funzionari dell'ordine giudiziario da essi dipendenti e che contiene altre disposizioni relative, avrà vigore anche nelle Provincie Toscane, Napoletane e Siciliane.

Art. 4. L'autorizzazione per le alienazioni delle doti, oltre la metà, che nelle Provincie Modenesi a termini del Decreto Ducale 4 marzo 1859 si concede dal Ministero di Giustizia o dal Sovrano secondo il valore della dote, è delegata indistintamente alla Corte d'Appello.

La facoltà di dispensare dalla solennità della sostanza nei casi in cui questa è prescritta per la vendita di mobili o di immobili, che nelle suddette Provincie a termini del precitato Decreto, spetta al Ministero di Giustizia, è delegata pure alla Corte d'Appello.

Art. 5. Le disposizioni relative agli Architetti giudiziari, ed ai Periti calligrafi che nelle Provincie Napoletane e Siciliane hanno luogo con Decreto del Potere esecutivo sono delegate alle Gran Corti civili.

Art. 6. L'incarico di far pubblicare le sentenze per le dichiarazioni d'assenza, che nelle Provincie Napoletane e Siciliane spetta al Ministero di Giustizia, è delegato ai Procuratori Generali delle Gran Corti civili.

Art. 7. La facoltà di concedere l'annottamento a credito delle spese giudiziarie a favore dei litiganti poveri che nelle Provincie Napoletane e Siciliane spetta al Potere esecutivo, è delegata ai Presidenti delle Gran Corti civili, avanti le quali o nel cui Distretto deve agitarsi la causa.

Pei giudizi che debbono venire avanti le Corti Supreme di Giustizia, la facoltà suddetta è delegata al Presidente delle stesse Corti.

Nei casi urgenti però l'annottamento a credito potrà intanto, salvo le ulteriori determinazioni del Presidente della Corte Suprema, concedersi dal Presidente della Gran Corte civile nel cui distretto emanò la sentenza che dà luogo al giudizio di cassazione.

Art. 8. È data facoltà ai Presidenti dei Collegi giudiziari delle Provincie suddette di aumentare le udienze pubbliche a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 9. È attribuita facoltà nelle Provincie Napoletane e Siciliane ai Procuratori Generali:

1. Di destinare gli Ufficiali del Pubblico Ministero alle diverse sezioni di ciascun Collegio giudiziario;

2. Di applicare cancellieri provvisori nei Circondari o mandamenti in mancanza del cancelliere o per insufficienza del sostituto.

Art. 10. Le comunicazioni tra le Corti supreme di Napoli e di Palermo coi Tribunali inferiori potranno avere luogo direttamente senza d'uopo di ricorrere al Ministero di Giustizia.

Art. 11. La facoltà di concedere l'equiparatur alle sentenze, ai decreti ed agli altri atti dei Tribunali esteri che debbono eseguirsi in Toscana, spettante a termini delle notificazioni 27 settembre 1821, e 3 gennaio 1828 e del R. Decreto 14 febbraio 1861 al Governo, è delegata alla Corte d'Appello nel cui territorio giurisdizionale deve l'atto eseguirsi.

Art. 12. Le attribuzioni circa le materie qui sotto

indicare, in quelle Provincie del Regno in cui giusta il diritto e gli usi in esse vigenti spettano al Ministro per gli Affari Ecclesiastici di Grazia e Giustizia sono delegate ai Prefetti, cioè:

1. Le nomine dei Fabbricieri delle cattedrali, delle par. chie, dei santuari non retti da statuti speciali e delle altre chiese, come pure le nomine dei membri dei Consigli delle Opere parrocchiali, degli operai de' monasteri e dei conservatori e di altrettali Amministratori;

2. L'esame e l'approvazione dei conti e dei bilanci presentati nell'interesse delle chiese e degli stabilimenti ecclesiastici non soggetti all'amministrazione degli Economati Generali;

3. L'approvazione delle costituzioni di patrimoni ecclesiastici;

4. Lo autorizzare funzioni e predicazioni in ore notturne, o in luoghi diversi dalle chiese, e quelle altre per le quali sia richiesto uno speciale permesso, non che le questue fuori delle chiese;

5. Il permettere le ammissioni, vestizioni e professioni nelle case religiose, le visite dei capi degli ordini religiosi nelle rispettive case, le convocazioni dei loro capitoli, e l'approvazione delle nomine agli uffici e gradi nei conventi, monasteri e conservatorii e dei loro impiegati.

6. Il concedere ai religiosi forestieri di dimorare nelle case religiose dello Stato, e le licenze ai religiosi per recarsi all'estero;

7. Le collazioni dei sussidi delle parrocchie e delle speciali fondazioni per doti e gli altri provvedimenti relativi ai detti sussidi.

Art. 13. Nelle Provincie in cui è tuttora in vigore il Decreto Imperiale 30 dicembre 1809, la facoltà di autorizzare il collocamento di cenotafi, iscrizioni e monumenti nelle chiese e nei cimiteri, attribuita dall'articolo 72 del suddetto Decreto al Ministro per gli affari ecclesiastici, è delegata alle Giunte Municipali.

Art. 14. Nelle Provincie in cui è necessaria l'autorizzazione governativa affinché gli stabilimenti e Corpi morali ecclesiastici possano stare in giudizio o transigere, il concedere tale autorizzazione viene demandato al Prefetto sentito il Consiglio di Governo.

Art. 15. È delegata ai Prefetti la facoltà di concedere, sentito il Consiglio di Governo, il R. Esequatur alle provvisori dell'Autorità ecclesiastica estera per dispense a contrarre matrimonio fra persone legate da vincoli di parentela in linea collaterale in grado non più prossimo del quarto di computazione civile, ed altresì nelle Provincie in cui ciò è richiesto, concedere per gli effetti civili la dispensa dal detto impedimento.

Art. 16. Il presente Decreto avrà vigore a cominciare dal 1 novembre del corrente anno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 16 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

Il N. 273 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Relazione a S. M. fatta dal Ministro dell'Interno in udienza del 9 ottobre.

Sire,

La necessità che si fa ogni giorno più urgente di ordinare in modo uniforme il governo di tutte le provincie del Regno, e i voti con questo intendimento emessi dalla Camera dei Deputati nella trascorsa sessione hanno indotto il Ministero a proporre alla M. V. di abolire intanto la Luogotenenza Generale di Napoli ed il Governo della Toscana. Con questi provvedimenti l'unità politica della nostra patria, che è sorta dal voto dei popoli e dalla sanzione del Parlamento, trova il suo naturale riscontro nell'unità governativa, senza la quale nell'Italia al cospetto dell'Europa potrebbe dirsi Nazione ordinata sotto un solo reggimento, né vi sarebbe Ministero che potesse assumere in faccia al Parlamento la responsabilità dei suoi atti.

Ma le ragioni le quali rendono necessaria questa unità di azione del Governo centrale non valgono per ciò che concerne l'amministrazione dei Comuni, delle Provincie e degli Istituti che ne dipendono.

Però il sottoscritto, mentre non ha esitato a proporre alla M. V. i provvedimenti diretti a raggiungere quel primo scopo, crede con pari fermezza che debbansi lasciare alle Autorità locali larghe facoltà per condurre a termine spedatamente tutti i negozi comunali e provinciali che toccano sì da vicino gli interessi di tutti i cittadini.

A questo secondo fine sarebbe preordinato il Decreto che il sottoscritto ha l'onore di sottoporre alla sanzione della M. V.

Questo Decreto ha il suo fondamento nella Legge votata nella passata sessione del Parlamento Nazionale e testè sancita dalla M. V.

Quella Legge abilitava il Ministero a delegare a tutti indistintamente i Capi di provincia attribuzioni che per Legge sono proprie del Ministro dell'Interno e per le quali non è richiesto Decreto Reale.

Valendosi di questa facoltà, col proposto Decreto si vorrebbero delegati ai Prefetti tutte quelle attribuzioni che fin qui spettavano al Ministero dell'Interno nella direzione delle Amministrazioni dei Comuni, delle Provincie, delle Opere pie, della salute pubblica, e dei servizi locali.

Questa delegazione, nella presente condizione delle diverse provincie del Regno, dava luogo a molte difficoltà; perchè, non essendosi ancora pubblicate in tutto il Regno le Leggi fondamentali sulle pubbliche Amministrazioni, non si poteva procedere per formule generali, ma era necessario che il discentramento rispondesse allo stato particolare delle legislazioni vigenti in ciascuna provincia. Però, mentre gli articoli 2, 3, 11, 12, 13, 14 e 15 del proposto Decreto trovano congrua applicazione in tutto il Regno, gli articoli 4, 5 e 6 saranno applicabili soltanto alle provincie Toscane, e gli articoli 7, 8, 9 e 10 alle provincie Napolitane e Sicule.

Questo stato anormale e transitorio cesserà con la unificazione legislativa che il Parlamento sarà chiamato a sanzionare; ma intanto occorre provvedere che allo scioglimento dei Governi locali nessuna grave perturbazione accadesse, e vi fosse legittima ed ordinata trasmissione di poteri tra gli antichi e i nuovi rappresentanti della pubblica autorità. — Così il Decreto

proposto, nel tempo che mira a quel discentramento amministrativo che era nei voti del Parlamento, aiuta l'opera dell'ordinamento generale dello Stato nell'atto in cui cessano i Governi eccezionali e temporanei di alcune provincie.

Nel sottrarre al Potere centrale le attribuzioni che riguardano la sorveglianza amministrativa, si sono osservate strettamente le disposizioni della Legge oggi sancita dalla M. V. Non credo peraltro che tali disposizioni segnino l'ultimo limite a cui può spingersi il decentramento amministrativo; e non appena tutte le Provincie avranno leggi comuni, sarà da riprendersi in esame questo argomento importantissimo, e da proporre una legge la quale, procedendo con norme generali e sicure e senza incalci di legislazioni disformi, riserbi al Potere centrale tutto quello che tiene all'interesse generale della nazione, e lasci alla libera azione dei cittadini, regolata dalla legge di cui sono custodi le Autorità provinciali, tutto quello che attiene allo svolgimento degli interessi locali. — Così, governando da lungi ed amministrando da presso, avremo i benefici della unità del Governo senza patirne gli incomodi, che pur qualche volta hanno importanza di danni privati e sono fonte perenne di accuse contro il Potere centrale.

Intanto, quel più che si poteva nelle presenti condizioni, si è fatto; e non sarà male che i nuovi ordinamenti facciano esperienza di sé innanzi di procedere con maggior larghezza. — E come è intenzione della M. V. e dei suoi Ministri che il Governo debba essere aiuto e non inciampo al benessere universale, così ove mi accada di scorgere che nelle gravi mutazioni che stanno ora per farsi in molte provincie del Regno le disposizioni date sono insufficienti al bisogno, non mi starò dal proporre alla M. V. tutti quei temperamenti che possano facilitare il passaggio dal vecchio al nuovo, affinché le popolazioni risentano tutti i benefici delle libere istituzioni e dell'unità del Governo, né vi sia interesse legittimo che ne rimanga anche temporaneamente offeso.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduta la Legge in data d'oggi, n. 249, colla quale è fatta al Governo facoltà di delegare ai Capi delle Provincie quelle fra le attribuzioni proprie del Ministro dell'Interno, per le quali non sia richiesto un Nostro Decreto;

Veduto il Nostro Decreto in data d'oggi, n. 250, Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio medesimo, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono delegate ai Prefetti le seguenti attribuzioni, da esercitarsi in conformità delle Leggi, dei Regolamenti generali o speciali vigenti in ciascuna Provincia, e delle Istruzioni che siano per darsi dal Ministro.

Art. 2. Il Prefetto ha facoltà di nominare:

1. I Vicepresidenti e i Membri dei Consigli sanitari di Circondario, e sul parere del Consiglio provinciale di sanità, il Viceconservatore del vaccino;

2. I Visittori delle farmacie e di altri officii soggetta a visite sanitarie;

3. La bassa forza delle Guardie di pubblica sicurezza, regolandone gli avanzamenti e le espulsioni.

Art. 3. Sul personale addetto all'Ufficio di Prefettura, il Prefetto

1. Risolve gli affari relativi alla disciplina, rendendo conto al Ministro delle sospensioni inflitte agli impiegati, e proccedendo pene più severe;

2. Concede le gratificazioni e le sovvenzioni consuete, approva le indennità ed il rimborso di spese di gita, nei limiti delle somme portate per ciascun titolo in bilancio e del riparto fattone dal Ministro;

3. Concede i permessi di assenza per un tempo non maggiore di un mese.

Art. 4. In quelle Provincie ove non sono pubblicate le Leggi comunali e provinciale del 23 ottobre 1859 e sulle Opere pie del 29 novembre stesso anno, le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, che per le leggi vigenti debbono essere approvate dal Ministro dell'Interno, saranno esecutorie sulla semplice approvazione del Prefetto, salvo sempre il diritto di ricorso della parte interessata al Re, il quale provvederà, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 5. In queste medesime Provincie, per ciò che riguarda l'amministrazione delle Opere pie, saranno approvati dal Prefetto, salvo sempre il diritto di ricorso, com'è detto nel precedente articolo,

1. I bilanci;

2. I contratti di acquisto e di alienazione di immobili;

3. L'accettazione od il rifiuto di lasciti e doni;

4. Gli atti che interessano il patrimonio;

5. I contratti di appalti e forniture che si stipulano per conto di Istituti di beneficenza.

Art. 6. In queste medesime Provincie il Prefetto nominerà

1. Il Personale di tutti gli Istituti di beneficenza (eccettuati i Rettori o Commissari od altri Direttori), i Segretari ed i Cassieri; ed approverà queste nomine quando siano devolute alle Autorità locali;

2. Il Direttore ed il personale degli stabilimenti termali che dipendono dal Ministero dell'Interno.

Art. 7. Per le Provincie Napolitane e Siciliane, ove non fu pubblicata la legge sulle Opere pie del 29 ottobre 1859, i Membri dei Consigli degli Ospizi continueranno ad essere nominati a norma delle leggi ora in vigore.

I Membri delle Commissioni comunali di beneficenza e delle Amministrazioni locali dei singoli Istituti saranno nominati dai Consigli dagli Ospizi a norma della legge, senza bisogno di altra superiore approvazione. Ne sarà data soltanto conoscenza al Ministro dell'Interno nei modi e nei tempi che dal medesimo saranno indicati.

Sono eccettuati gli Istituti di beneficenza che fin qui dipendevano direttamente dal Ministero dell'Interno, gli amministratori dei quali continueranno ad essere nominati come per lo passato.

Art. 8. I Consigli degli Ospizi presieduti dal Prefetto, oltre le loro attribuzioni attuali, avranno pure le seguenti:

1. Approveranno i bilanci di tutte le Amministrazioni di Opere pie sottoposte alla loro direzione;

2. Approveranno i contratti di acquisto e di alienazione d'immobili, l'accettazione di legati o donazioni, ed in generale tutte le deliberazioni che interessano le Opere pie sottoposte alla loro direzione.

Art. 9. Contro le deliberazioni dei Consigli degli Ospizi menzionati nell'articolo precedente, tanto per parte dell'Istituto più interessato, quanto per parte del Prefetto sarà aperto ricorso al Re, il quale provvederà, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 10. I bilanci particolari dei Consigli degli Ospizi continueranno ad essere approvati e resi esecutori dal Ministro dell'Interno.

Art. 11. La collazione dei posti gratuiti negli Istituti di beneficenza spetterà in ogni Provincia agli Amministratori locali dei detti Istituti.

Art. 12. Il Prefetto ha facoltà di stipulare, senza bisogno di superiore ratifica, i contratti relativi ai locali degli Uffici di Prefettura e Sottoprefettura, al caserme della Carabinieri e delle Guardie di pubblica sicurezza, entro i limiti delle competenze stabilite per i detti Uffici e locali e delle somme rispettivamente assegnate.

Autorizza le spese di ufficio e di manutenzione dei locali modesti e della mobilia, dentro i limiti della somma stanziata nel bilancio e della assegnazione fattane dal Ministero.

Queste disposizioni non sono applicabili nei luoghi ove tali spese sono a carico della Provincia e quando superano le lire tre mila.

Art. 13. Spetta al Prefetto:

1. Di ordinare e liquidare le spese occorrenti per il mantenimento e trasporto di infermi, di esposti, di maniaci, e di indigenti, quando la spesa debba essere a carico dello Stato;

2. Di ordinare e liquidare le indennità dovute agli Ufficiali ed Agenti di pubblica Sicurezza, entro i limiti della somma stanziata in bilancio e del riparto fattone dal Ministero;

3. Di ordinare e liquidare le spese relative alle visite sanitarie ed al servizio del vaccino, dentro i limiti della somma stanziata in bilancio e dell'applicazione fattane;

4. E in generale di liquidare e ordinare il pagamento di ogni spesa che occorra per altri pubblici servizi posti nella sua dipendenza, purchè vi siano assegni stanziati in bilancio e accreditati al Prefetto.

Art. 14. Il Prefetto autorizza le tumulazioni fuori dei cimiteri comuni, come e dove la legge lo permette, ed autorizza pure il trasporto dei cadaveri anche fuori della sua giurisdizione.

Art. 15. Assegna le ricompense promesse dalla legge agli uccisori degli animali rapaci.

Art. 16. Il presente Decreto entrerà in vigore dal giorno primo del prossimo novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 9 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

Il N. 251 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Il N. 275 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II,

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro dell'Interno, e del Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono posti sotto la dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici anche quegli affari di culto che attualmente sono nelle competenze del Ministero dell'Interno.

Art. 2. Il Ministero di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici assumerà la denominazione di Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 16 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

MIGLIETTI.

Relazione a S. M. in udienza del 16 ottobre 1861.

Sire,

La legge 13 novembre 1859, n. 3716, dà facoltà di riunire in Direzioni Generali gli Uffici relativi ad un medesimo ramo d'amministrazione dipendenti da un solo Ministero. È questo un provvedimento salutare per dare all'amministrazione ordinaria un corso sollecito e regolare che diversamente si renderebbe difficile tanto più colle arvevute ampliazioni del Regno; è questo il miglior modo per riservare intera l'azione del Ministro agli affari di più vitale importanza e d'ordine generale.

Se non che in alcuni Ministeri l'indole degli affari e la natura del servizio sono tali da non consentire la concentrazione di Uffici in Direzioni generali che presuppongono un'amministrazione a sé, una ricorrenza di provvedimenti ordinari, una prosecuzione di gestione economica; anzi in alcuni Ministeri potrebbe dirsi che non vi ha materia propria ad amministrazione nel vero senso della parola. Eppure anche in questi Ministeri può verificarsi, e si verifica già in alcuno d'essi, la necessità d'introdurre dei centri non d'amministrazione ma di direzione e di revisione, affine d'ottenere colla

divisione dell'incarico della sorveglianza un corso più spedito, più ordinato degli affari, scegliendo il Ministro ed il Segretario generale dalla diretta ingerenza in tutti quegli affari che sono d'importanza secondaria e d'ordinaria trattazione.

Oramai in tanta mole di cose riesce impossibile questo ricorso di tutti gli affari dalle Divisioni ad unica persona, ed ove anche con straordinari e non durabili sforzi vi si persistesse è certo che l'andamento degli affari sarebbe lento e complicato, e verrebbe sacrificata in ispezioni di lieve momento l'attività e del Ministro e del Segretario generale che tanto utilmente può e deve essere rivolta ad occupazioni più gravi.

Questi centri di direzione, di revisione e di sorveglianza si ottengono collo stabilire funzionari da ricercarsi fuori della categoria dei Direttori generali, perchè debbono essere collocati nella dipendenza del Segretario generale e fuori di quella dei Capi di Divisione, dovendo avere la vigilanza su di essi.

Onè che valendosi della facoltà fatta dall'art. 2 della legge 13 novembre 1859 vengono coll'unito Decreto, che il referente sottopone alla sanzione della M. V., proposti questi nuovi funzionari dell'amministrazione centrale colla denominazione di Direttori Superiori.

Compito di essi sarà di soprintendere a diverse Divisioni poste così in più diretta loro dipendenza. Provvederanno senz'altro per tutti quegli affari che sono d'ordinario corso e per tutti gli altri ne cureranno la completa istruzione per sottoporre al Ministro ed al Segretario generale la decisione. I Direttori Superiori saranno ad anello tra i Capi di Divisione ed il Ministro od il Segretario generale con cui si renderà più facile a questi la cognizione degli affari e la sorveglianza generale sull'andamento di essi; nel tempo stesso l'unità d'azione tanto desiderabile massime in dicastero centrale sarà conservata perchè in ogni caso di provvedimento importante o per la sua natura o per la sua estensione se ne riferirà al Ministro od al Segretario generale, formanti così centro e perno effettivo.

E nella mancanza od impedimento del Segretario generale sarà fatta facoltà al Ministro di affidare ad altro dei Direttori Superiori l'incarico di supplirlo, finchè così si provvegga a togliere ogni ritardo negli affari.

I motivi che consigliano questo provvedimento, i vantaggi che a buon diritto se ne attendono per la pubblica amministrazione, danno fiducia al Referente che la M. V. sancirà colla Real firma l'unito Decreto.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 4 e 2 del Regio Decreto, 13 novembre 1859, n. 3746;

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. In quei Ministeri nei quali per determinati rami d'amministrazione non riesce opportuno, attesa l'indole del servizio, lo stabilimento di Direzioni Generali, potranno essere nominati Direttori Superiori con incarico di sovrintendere a diverse Divisioni e con facoltà di risolvere gli affari d'ordinaria amministrazione, firmando d'ordine del Ministro.

Per gli altri affari, i Direttori Superiori dovranno prendere concerti col Ministro o col Segretario Generale.

Art. 2. I Direttori Superiori potranno altresì essere delegati dal Ministro a supplire il Segretario Generale in caso di assenza o d'impedimento del medesimo.

Art. 3. Ai Direttori Superiori sarà assegnato lo stipendio entro il limite fissato dalla legge per i Direttori generali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

RICASOLI.

Il N. 276 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

Il N. 277 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II,

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Reale Decreto in data d'oggi sulla istituzione dei Direttori superiori nei Ministeri per quei rami di servizio che non fosse opportuno di riunire in Direzioni Generali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti vi saranno due Direttori Superiori.

Art. 2. Con Decreto del Guardasigilli verrà fatta la designazione delle Divisioni poste sotto la speciale dipendenza di ciascuno dei suddetti Direttori Superiori, o saranno determinati gli affari che dovranno considerarsi d'amministrazione ordinaria.

Art. 3. È soppresso il posto di secondo Segretario Generale del Ministero di Grazia e Giustizia stabilito col Regio Decreto 1 aprile 1861, num. 4696.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 16 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI
Visto l'art. 2 del Regio Decreto 16 ottobre 1861 portante l'istituzione di due Direttori superiori nel Ministero di Grazia e Giustizia e de' Cultu,

MINISTERO

di Agricoltura, Industria e Commercio

L'ufficio delle Privative Industriali è stato traslocato dallo Istituto Tecnico presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

MUNICIPIO DI VERCELLI

IL SINDACO

Nel prevenire il pubblico, che la solita fiera ditta di Ognissanti avrà luogo in questa città dal giorno di lunedì 28 corrente ottobre sino al susseguente lunedì 4 prossimo novembre.

Rende attenti note

Essere la medesima sorta non solo alle bovine ed ai malati, ma anche ai cavalli, moli ed agli animali ovini, non che a qualsiasi genere di commercio.

Vercelli, addì 16 ottobre 1861.

AVVISO

Il comune di Galliate ha prolungato il termine per presentare le domande al corso chirurgo medico, sino a tutto il 15 N. v. novembre.

Galliate, il 20 ottobre 1861

ANNONCE

HUILE lèzère de schiste, première qualité; Bitume asphaltique et Gouirons. S'adresser à MM. Landre, Gras et Comp. fabricants d'huile de schiste à Marseille.

Decimottimo anno di estrazione.

VENDETA di vaglia di obbligazioni dello Stato (creaz. 27 maggio 1834), da estrarsi dall'Amministrazione del Diritto Pubblico il 31.8.1861: premio L. 50.000; 3 L. 15.000; 3 L. 10.000; 4 L. 8.000; 5 L. 5.000. Incasso alla drogheria Achino, piazza S. Carlo, n. 2, Torino. Contro Buono postale di L. 27.60 si spedisce franco ed assicurato.

Presso i Fratelli DELSOGGIO, Cambisti in Torino, via Nuova, casa Melano.

Si ricevono le sottoscrizioni al PRESTITO DELLA CITTA' DI MILANO sino al 15 del prossimo novembre, mediante vaglia postale e lettera franca.

Chi volesse affittare per la stagione invernale una casa di campagna composta di varie camere tutte abbondantemente arredate, poco distante da Torino, attigua alla parrocchia, è pregato di dirigersi alla stamperia Favale, ed al portinajo di casa Mellinè, via S. Domenico, N. 1.

AVVISO

Si deduce a pubblica notizia per gli effetti previsti dall'art. 288 dell'Istruzione 1 aprile 1833 per l'amministrazione dei comuni, che il consorzio per la costruzione del ponte di Feletto sull'Orco sta procedendo alla definitiva liquidazione dell'aver degli Impresari signori Francesco Ramelli, Cesare Rotazza, Giuseppe Bonino e Giovanni Aldi, e s'invitano perciò i creditori dell'impresa non ancora muniti di sequestro, a promuovere le loro istanze nel perentorio termine di un mese prossimo.

Torino, il 21 ottobre 1861.

G. Martini proc.

NOTIFICAZIONE

Per gli effetti che di ragione si notifica che la società degli operai pristini ha rilevato dal signor Michele Navone lo stabilimento di panificazione da esso tenuto in casa Frasca, via S. Tommaso, N. 23.

Torino, 22.8.1861

LA DIREZIONE

CITAZIONE

Il causidico capo Giuseppe Chiesa domiciliato in Torino, quale curatore dell'eredità giacente del fu Giuseppe Balbo del finì di Aigliano, per la distribuzione per contributo della residua somma di L. 829, 71, sotto deduzione delle spese, ed in seguito a decreto del tribunale del circondario di Torino 4 settembre p. p., ditta chiunque pretenda aver ragioni di credito sopra detta eredità, a comparire nanti lo stesso tribunale in via ordinaria fra giorni 15 per ivi proporre le medesime, ove lo creda di suo interesse.

Torino, 21 ottobre 1861.

Giuseppe Chiesa proc. capo.

CITAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Dietro ricorso del signor avv. Antonio Pasi, residente a Bologna, rappresentato dal procuratore sottoscritto, il tribunale del circondario di Bologna, con decreto del 28 agosto prossimo passato, autorizzò la citazione per pubblici proclami di tutti gli interessati, che non hanno domicilio o residenza o dimora conosciuta nel circoscrizionale del tribunale, nelle tre cause insieme venute fra i creditori del fu signor Domenico Pasi in pu to a cancellazione e chiesto scioglimento di società fiduciaria fra i quali interessati si designano specialmente i signori Enea ed Augusto Francesco Pasi, militanti nell'armata italiana, Rodolfo Pasi dimorante nel mantovano, Cesare Alessio, Carlo, Anna e Carolina van del fu Filippo, ne la persona del loro padre e curatore Maria Lucchioni, dimoranti nel mantovano, a comparire avanti il tribunale suddetto, nel termine di 40 giorni dall'ultima delle tre inserzioni dell'atto presente che verrà fatta nei giornali di 10 in 10 giorni, perché anche col loro intervento, e in loro contraddittorio abbia luogo la definizione delle cause sopraccennate.

Bologna, 7 ottobre 1861.

Gio. Germini proc.

SOCIETA' ANONIMA

Si rende noto che alla data 18 ottobre 1861, il signor il chelo Savarino, nella sua qualità di socio e rappresentante della ditta di commercio Savarino e Virano, stabilita in Torino, e questa ditta quale procuratrice e rappresentante della Società Anonima stabilita in Pest sotto la denominazione di Prima società ungherese di Assicurazioni Generali, ha fatto le seguenti dichiarazioni nella segreteria del Tribunale di Commercio di Torino, come da verbale di detto giorno, cioè:

1. Che con decreto di S. M. il Re d'Italia in data 7 aprile 1861 la predetta Prima Società Ungherese di Assicurazioni Generali fu autorizzata a fare il commercio nel regno d'Italia.

Ristrettamente però alle assicurazioni contro i danni prodotti dal fuoco e dal fulmine, e quelli contro i pericoli del trasporto di merci per acqua e per terra, e alle assicurazioni sulla vita in forma di polizza di assicurazione che furono depositati presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e che vennero inoltre insinuate all'ufficio di Istruzione di Torino, in data 4 ottobre 1861, vol. 60, foglio 390 degli atti provenienti dall'estero.

2. Che la ditta società ha prestato la cauzione di L. 7.300 di reddita del debito pubblico dello stato italiano prescritto dall'art. 2 del predetto decreto reale.

3. Che con atto fatto a Trieste in data 21 settembre 1861, notato Ferdinando dottore Bottighel stato insinuato a Torino in data del 23 stesso mese. la stessa società per mezzo della sua amministrazione generale stabilita in Trieste, ha compiuto a suo genio e dirigenza responsabile la ditta di commercio Savarino e Virano di Torino per le provincie antiche della Sardegna di Sardegna, escluse quelle delle Ligurie, della Gamba, Spondo e Mito di Genova per le provincie liguri e le toscane, e finalmente la ditta fratelli Barninetti di Milano per le provincie di Lombardia e per quello del già ducato di Parma, Piacenza e Modena, ed ha con lo stesso atto eletto rispettivamente domicilio nelle città di Torino, Genova e Milano presso le medesime ditte gerenti e dirigenze per tutti i contratti e per tutte le operazioni che si faranno rispettivamente in ciascun dei distretti come sopra loro assegnati.

4. Che inoltre la stessa società per mezzo sempre della sua amministrazione generale stabilita in Trieste ha anche munito la ditta Savarino e Virano di Torino di un'ampia generale procura per rappresentarla ed esercitare tutti i suoi doveri di assicurazione nel Piemonte e nella Lombardia, come appare da atto 29 agosto, 1861 fatto in Trieste nell'ufficio di Borsa stato pure insinuato in Torino in data 23.8.1861.

Ciò stante volendo il detto signor Savarino uniformarsi al disposto dell'art. 288 in riguardo alle società anonime ha depositato alla predetta segreteria le copie debitamente spedite dei succitati statuti sociali e Reale Decreto d'autorizzazione.

AUMENTO DI SESTO.

Il tribunale del circondario di Torino, con sua sentenza dell'18 v. g. n. ottobre, autentica dal cav. Billetti seg. delib. a favore della rag. n. di negozio Salvadori e Caliman fratelli Sacerdote, corrente in Chieri, in persona di Moise Leon Sacerdote, per il prezzo di L. 9.000, gli immobili infra indicati, i quali erano in detto giorno esposti venali all'incanto prima in tre distinti lotti, sulla base del prezzo offerto dalli Carlo, Francesco, Giuseppe e Pietro fratelli Fontana, creditori istanti, cioè, in quanto al lotto 1 su L. 433, in quanto al 2 su lire 3240, ed in quanto al terzo lotto su lire 806, 23, e poscia riuniti in un lotto solo, come appunto in tal guisa seguì il detto deliberamento.

Il termine legale entro cui è ricevibile l'atto d'aumento di se to o del mezzo se to, se quest'ultimo sarà autorizzato, scade nel giorno 2 del prossimo novembre.

Gli immobili sono in territorio di Cavignole e consistono: In fabbrica, sito e prato, con scuderia, reg. Genevra, di are 10, 48. Più in un prato, reg. Roncale, di are 15, cent. 90. Superficie totale are 26, 44.

Torino, 19 ottobre 1861.

Perinçioni sost. seg.

INCANTO GIUDICIALE

All'udienza del 13 novembre 1861, nella solita sala delle pubbliche udienze del tribunale del circondario di Torino, si procederà all'incanto e successivo deliberamento in un sol lotto, di una villa situ sui colli del Sassi, territorio di Torino, del quantitativo di are 8, are 73, cent. 59, composta di fabbrica rustica civile, viene, boschi, prati e campi, descritta in catasto al n. 79 della mappa, nella sezione 8, al n. 20, 21, 251, nella sezione 8, al n. 172, a 191, inclusivi l' n. 357, della sezione 37, fra le coerenze principali del rivo Maggiore, di Marinberg Clara vedova Barocci, del principe Marcelino Irazzi, via di Lobmiskie e della strada detta delle Traversie, metà compresa, in oggi posseduta dal sig. Francesco Caracciò, dimorante in Torino, contro del quale venne con sentenza del prefato tribunale del 2 ora scorso settembre, autorizzata la spoglia ad istanza di Ang. la Rossi vedova Raspi, residente in Cirié, ammissa al beneficio dei poveri, al prezzo della istante offerta come eccedente cento volte il tributo diretto verso lo Stato in L. 3.700, ed alle condizioni inserite nel bando venale 28 settembre ultimo scorso, autentico Comparato sost. seg.

Torino, 14 ottobre 1861.

Stobbia sost. proc. del poveri.

TRASCRIZIONE

Con atto del 14 agosto ultimo scorso, rogato lotta not. o a Bressano, l. g. C. Jre

Sebastiano fu Giacomo nato a Venasca residente a Torino, fece vendita a sua sorella germana Cajre Deina moglie del signor Felice Barra dimorante a Melle, del corpo di casa sito in Venasca, lungo la contrada maestra, cantone di Piazza, a diversi piani, con corte avanti, coerenti a levante la rian, così detta Duelli, e Centenero, e la pubblica via, a mezzogiorno detta pubblica via, a ponente la strada ed altri, non indicata la mappa; non che l'orto ivi, cantone del viotto, coerenti il notolo Abelly la via e sito Batt. Gu sta.

Tale atto venne trascritto all'ufficio dell'ipotecario di Saluzzo, il 10 ottobre corrente, all'art. 242 registro 21 delle alienazioni.

Torino, 18.8.1861.

Not. Gio. Rostagno.

AUMENTO DI SESTO.

Il segretario del tribunale del circondario d'Alba, rende noto al pubblico come gli stabili situati a Somano, mandati subastare in 14 distinti lotti, ad istanza di Vivida Luigia fu Francesco, vedova in prime nozze di Bartolomeo Pecchenino, ora moglie autorizzata di Filippo Cattaneo, domiciliata in Somano, ammissa al beneficio dei poveri, in danno dell' Bruno Ludovico vedova di Giuseppe Pecchenino, Pecchenino Giovanni fu Giuseppe, Anna Maria Pecchenino moglie di Giuseppe Matetto, e Pecchenino Agnese fu Giuseppe, moglie di Giuseppe Vassetti, tutti domiciliati a Torino, ad eccezione dell' coniugi Matetto che sono di dimora incerta, e contro i terzi possessori, e di cui nel bando venale dell' 23 agosto scorso, vennero per sentenza di questo tribunale d'oggi, cioè, il lotto 1, 3, 4, 8, a difetto di oblatori, deliberati all'incanto per il prezzo da essa offerti, cioè, di L. 670 per il 1, di L. 400 per il 3, di L. 450 per il 4, di L. 523 per il 8, e il lotto 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, esposti in vendita sul prezzo, cioè il lotto 2 di L. 417, il 5 di L. 490, il 6 di L. 2100, il 7 di L. 275, il 9 di L. 130, il 10 di L. 215, l'11 di L. 80, il 12 di L. 140, il 13 di L. 167, ed il 14 di L. 40, vennero liberati cioè, il 2 per L. 427, il 5 per lire 490, il 6 per L. 2110, il 7 per L. 255, il 9 per L. 140, il 10 per L. 225, l'11 per lire 90, il 12 per L. 130, il 13 per L. 177, ed il 14 per L. 50.

E che il termine per l'aumento del se to o mezzo se to, se autorizzato, scade con tutto il 3 prossimo novembre.

Alba, 18 ottobre 1861.

Chiaffredo Gay sost. seg.

REINCANTO.

Dietro aumento di mezzo se to fatto dalla signora Fanny Coda moglie a Celestino Dabbene da Torino, e dal signor causidico capo Pasquale Corino di questa città, alli singoli lotti degli stabili canoni nel fallimento dell' Dabbene Celestino e don Camillo fratelli, dimoranti a Verduno, sull'istanza della Ternavasio Gioiarno, Assela Tamasso, domiciliati a Bra, e Marzone geometra Francesco da Santa Vittoria, sindaco dello stesso fallimento, il signor presidente di questo tribunale, con suo decreto del 21 andante per nuovo incanto di detti immobili fissava l'udienza di questo tribunale del 20 prossimo novembre, ore dieci mattutine.

Gli stabili a incantarsi sono situati sui territori di Verduno e Roldi, e consistono in casa, campi, prati e vigne, e sono posti all'asta in 11 lotti, al prezzo quanto al lotto 1 di L. 3250, quanto al 2 di L. 8125, il 3 di L. 10.292, il 4 di L. 2492, il 5 di lire 2200, il 6 di L. 1192, il 7 di L. 3911, l'8 di L. 1468, il 9 di L. 1517, il 10 di lire 1735, e l'11 di L. 1812, ed alle condizioni risultanti dal bando venale del giorno d'oggi autentico Melneri seg.

Alba, 21 ottobre 1861.

Zocco sost. Moreno p. c.

GRADUAZIONE.

Per gli effetti previsti dall'art. 850 2o all'ing. del cod. di proc. civ., si deduce a notizia del pubblico, che con decreto emanato dal signor presidente del tribunale del circondario d'Alba, il 4 dello scorso mese di settembre, venne sull'istanza dell'avv. Stefano Farbiggia da Bra, dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione di L. 2000, prezzo stabilito subastato a pregiudizio di Ferrero Sebastiano fu Giovanni Antonio da Bra, detto Rubattino.

Alba, 15 ottobre 1861.

Angelo Baretta p. c.

SUBASTAZIONE

Con sentenza di questo tribunale di circondario dell' 20 scorso agosto sull'istanza del signor Luigi Boito residente a Castiglione d'Asi, venne autorizzata a danno di Giacomo Stella fu Battista residente sulle fini di Neive, l'esecuzione per via di subasta dei stabili dal medesimo posseduti sui territori di Nive, e Montaldo Scarampi, fissando per tale incanto e di finito deliberamento l'udienza del 19 prossimo novembre alli prezzi e condizioni di cui in detta sentenza, e relativo bando venale.

Alba, il 4 ottobre 1861.

Farinetti sost. Boffa proc. capo.

AUMENTO DI SESTO

Con sentenza del tribunale del circondario di questa città sedente in data d'oggi, sull'istanza dell'Opera Pia Vercellone creata in Cavigli, ed a pregiudizio dell' Bartolo Michele fu Battista, e Bartolo Giovanni, Giuseppe, Battista e Giuseppe fu Giuseppe, il Battista militare nel cor. del Carabinieri Reali, stanziato a Palermo, Bartolo Battista fu Lorenzo, Bartolo Carlo fu Francesco, Bartolo Orsola moglie di Giovanni Zablana, Giuseppe moglie di Busca Marino e Maria sorelle fu Sebastiano, quest'ultima come moglie in persona del di lei tutore Giovanni Zablana suddetto, e questi anche del Bartolo Busca per la volta assista da alle nozze di debitori, e per tutti geometra Filippo e Ferdinando moglie di Lorenzo Clerico, in un con questi per la volta autorizzazone,

PILULE DE HOGG... COL FERRUGINOSE

Questo tra preparazioni di veronese... PILULE DE HOGG... COL FERRUGINOSE

Barbero Luca Giovanni fu Michele, Zablana Francesco fu Giuseppe e Zablana Giuseppe e Francesco fu Francesco, terzi possessori, tutti residenti a Viverone, gli stabili stati posti all'incanto sul prezzo dell'istante offerto cioè al primo lotto di L. 510, al 2 di L. 93, al 3 di L. 183, al 4 di L. 705, al 5 di L. 423, al 6 di L. 205, e vennero deliberati a Domenico Zablana: il 1 lotto per L. 520, il 5 per L. 433, ed il 6 per L. 215, all'istanza Opera Pia Vercellone in manca d'offerta, il 2 lotto per L. 93 ed il 3 per L. 183, ed a Barbero Luca il 4 lotto per L. 1620.

Gli stabili sono situati sul territorio di Viverone e consistono: il lotto 1, di una vigna, reg. Ghigiotto o Praverò, di are 23, 81, col nn. di mappa 726 e 732.

il lotto 2, di un bosco, reg. Vallondo, di are 11, 49, col n. 3221.

il lotto 3, di una vigna, reg. ai Chiosi, in mappa al nn. 1496, 1497, di are 9, 33.

il lotto 4, di vigna, prato e gerbido, reg. alle Gole, col nn. di mappa 2073, 2075 e 2076, di are 52, 76.

il lotto 5, di una vigna, reg. Tizzone, in mappa a parte del n. 3128, di are 26, cent. 86.

il lotto 6, di una vigna, stessa regione, in mappa a parte del n. 3128, di are 12, cent. 38.

Biella, 18 ottobre 1861.

G. Milanesi seg.

GRADUAZIONE.

Con decreto 3 del mese in corso reso dal signor presidente del tribunale di circondario sedente in questa città, sulle istanze del negoziante Ant. Tarascini, domiciliato in questa stessa città, si dichiarò aperto il giudizio di graduazione sulla somma di lire 2711, prezzo di due tratti di terreno siti in territorio del comune di Monastir, di cui uno arstio nella reg. Pardu Beccia, e l'altro piantato d'agumi nella reg. Gea Forada, e a proprii d'Antonio Giuseppe Schime del detto comune, ed inclusive tutti i creditori del medesimo a dover produrre e depositare nella segreteria del detto tribunale le loro motivate domande di collocazione dei documenti giustificativi nel termine di giorni 30 successivi alla notificazione del detto decreto.

Cagliari, 10 ottobre 1861.

V. Serra Meloni proc.

GRADUAZIONE.

Dietro istanza del negoziante Arcangelo Vignolo, domiciliato in Santa Margherita, con decreto del signor giudice commissario avv. Antonio Gius giudice nel tribunale del circondario di questa città, in data 7 del mese in corso, si è dichiarato aperto il giudizio di graduazione per la distribuzione delle L. 375, prezzo della casa situ nel comune di Quarzo, e nel vicinato detto S'Ortu de' ori, già propria del ferrato Giu eppcardo, domiciliato in Quartucciu, ed ingiunti tutti i creditori del medesimo a dover produrre e depositare nella segreteria del detto tribunale le loro motivate domande ed i documenti giustificativi fra giorni 30 successivi alla notificazione del detto decreto.

Cagliari, 10 ottobre 1861.

V. Serra Meloni proc.

REINCANTO

Con decreto del signor presidente del tribunale del circondario d'Ivrea, 13 an a to mese, venne fissata l'udienza dello stesso tribunale del 3 prossimo venturo novembre per l'incanto e successivo deliberamento dei stabili stati ad istanza della signora Clara Giardi vedova dell'avvocato Melchior Ceruti di Torino, subastati in occasione dell'avvocato Giuseppe e Luigia fratelli e sorella Bressa quali eredi beneficiari del loro padre Stefano dello stesso luogo, situati sul territorio di Baldissero, già formanti il lotto 2 e 3 della sentenza di deliberamento del detto tribunale 23 settembre scorso, composti di campi prato con ra china e bosco, al prezzo e condizioni di cui nel bando venale 15 v. g. n. sottoscritto Fasbro seg.

Ivrea, addì 17.8.1861.

G. Griva sost. Bracco p. c.

SUBASTAZIONE.

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale di circondario, sedente in questa città, la mattina dell'15 prossimo v. n. v. novembre, ore 11, avrà luogo l'incanto e d'uffertamento dei beni siti sui territori di Pamperato e Torre, e posti in subasta ad istanza di Pietro Giovanni Durèllo, residente a Robur, ammissa al beneficio dei poveri, a pregiudizio di G. G. Scandola fu Barolomeo, residente sulla fin di Pamperato e della di costui moglie Anna Rosati, e critti tanto nella sentenza dello stesso tribunale del 31 agosto ultimo scorso, colla quale si autorizzò la subasta che nel bando venale 3 andante mese, nel quale sono pure inserite le relative condizioni.

Mondovì, 11 ottobre 1861.

Callori p. c.

ADMINISTRAZIONE DELLA FERROVIA VITTORIO EMANUELE SEZIONE TICINO

Table with columns for products, prices, and totals for the Ticino section.

Table with columns for products, prices, and totals for the Sonthia-Biella section.

Table with columns for products, prices, and totals for the Vercelli-Valeenza section.

Table with columns for products, prices, and totals for the Torino-Susa section.

Table with columns for products, prices, and totals for the Chivasso-Ivrea section.

TORINO. TIP. GIUS. FAVALE & C.